

CITTA' DI FRATTA POLESINE
Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 5

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO

Imposta Unica Comunale - IUC - Componente Tributo per i servizi indivisibili TASI - Determinazione aliquote anno 2018

L'anno duemiladiciotto addì 06 del mese di MARZO alle ore 20,35 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n. 1681 del 21/02/2018-1912 del 27/02/2018 2125 del 05/03/2018 tempestivamente comunicati, si è riunito il Consiglio Comunale

All'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	TASSO GIUSEPPE	X	
2	BALDO ALESSANDRO	X	
3	NALLIO ALESSIO	X	
4	BRANCAGLION GABRIELE	X	
5	PRINI MATTEO	X	
6	FAEDO MARINA	X	
7	ZERBINATI MIRKO	X	
8	MARANGONI RICCARDO		X
9	VIRGILI TIZIANA MICHELA	X	
10	GUARISE FABRIZIO	X	
11	CAVALLARO SAMUELE		X

Assiste alla seduta il dott. Gerlando Gibilaro in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. Tasso Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta nominando scrutatori i Sigg. Nallio - Zerbinati - Guarise.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area amm.vo-contabile

Anno: 2018 –

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018.

PARERI

Parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo agli atti.

PARERE: Favorevole
data 09/02/2018

Il Responsabile Area Amm.vo-Contabile
f.to D.ssa Roberta Cacciatori

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000).

PARERE: favorevole
data 09/02/2018

Il Responsabile Area Amm.vo-Contabile
f.to D.ssa Roberta Cacciatori

Alle ore 21,00 entra il Consigliere Marangoni Riccardo.

Consiglieri Presenti n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l'art. 1 (commi dal 639 al 705) della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, con decorrenza 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta da I.M.U. (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possesso di immobili, dalla TASI (tributo servizi indivisibile) componente servizi a carico sia del possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali e dalla TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti in particolare i commi 640, 669, 671, 675, 676, 677, 678, 679, 681 e 683 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 e s.m.i. che stabiliscono:

- che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per a sola IMU, come stabilito dal comma 677 (comma 640);
- che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma

2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comma 669);

- che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 671);
- che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comma 675);
- che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (comma 676);
- comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011) (comma 677);
- che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento (comma 678);
- che il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni e/o esenzioni dal pagamento del tributo (comma 679);
- che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo (comma 681);
- che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamata la disposizioni contenute nella Legge n. 80/2014, di conversione del D.L. n. 47/2014, che ha introdotto con effetto dall'anno 2015, l'assimilazione all'abitazione principale di una sola abitazione posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato e pertanto esente ai fini IMU;

Vista la Legge n. 208/2015, che ha apportato modifiche alle norme di applicazione della IUC, ed in particolare:

- ha introdotto una riduzione del 50 % della base imponibile per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) (art. 1, comma 10);
- ha previsto la non applicazione della TASI sia sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, che alle unità immobiliari che gli occupanti/inquilini detengono con destinazione di abitazione principale, limitatamente alla quota TASI a loro carico (fatta eccezione per le abitazioni in categoria A/1, A/8 e A/9). I possessori degli immobili locali invece versano la TASI nella percentuale deliberata dal Comune (art. 1, comma 14);
- ha stabilito per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1, che i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016 (art. 1, comma 28);

Dato atto che l'art. 1, comma 626, della Legge n. 208/2015 che ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016, il quale proroga all'anno 2017 il blocco dei tributi così come previsto dalla sopra richiamata legge di stabilità n. 208/2015;

Viste a tal proposito la DCC n. 6 del 29.04.2016 e la DCC n. 3 del 08.03.2017, che hanno rispettivamente confermato la aliquote TASI per l'anno 2016 e per l'anno 2017, ovvero:

- aliquota 0,75 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU e censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota 0,75 per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, per le aree edificabili e per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- detrazione del 20 % per nuclei familiari con la presenza di invalido al 100% e con ISEE non superiore a Euro 10.000,00;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/09/2014, con il quale è stato tra l'altro, stabilito che:

- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%.

mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (art. 49, comma 2);

- il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune ed elencati all'art. 54 dello stesso regolamento;

Visto il comma 37 della Legge di Bilancio 2018, che conferma il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, rispetto ai deliberati per l'anno 2017, oltretutto l'impossibilità di costituire nuovi tributi anche per l'anno 2018;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni, già approvate con la richiamata DCC n. 3 del 08.03.2017;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 "T.U.E.L.";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 09/02/2018 che ha disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2018;

Richiamati infine i commi 15 e 13 bis dell'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, i quali dispongono che, a decorrere:

- dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 come modificato dall'art. 8 comma 2 del D.L. 102 del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati per la pubblicazione, esclusivamente per via telematica, per il tramite del Portale del federalismo fiscale.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033 del 28/02/2014, contenente indicazioni in merito alla procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti concernenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 147/2013;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si allegano come parte integrante alla presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano :

Consiglieri presenti	n.	(compreso il Sindaco)
Consiglieri votanti	n.	

Voti favorevoli n.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare e confermare per l'anno 2018 le aliquote TASI, come segue:
 - **ALIQUOTA 0,75 per mille** per gli immobili destinati ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, così come definiti per legge ai fini IMU;
 - **ALIQUOTA 0,75 per mille** per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, per le aree edificabili e per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
3. Di confermare, sulla base della Legge n. 147/2013 e dell'art. 53, comma 8, del Regolamento comunale per la disciplina della IUC, la **DETRAZIONE** del 20% per nuclei familiari con presenza di invalido al 100% e con ISEE non superiore a Euro 10.000,00;
4. Di dare atto che, per quanto dettagliatamente esplicitato in premessa, sono rispettati per ciascuna tipologia di immobile, i limiti massimi previsti dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013;
5. Di dare atto inoltre che i servizi indivisibili, alla cui copertura è diretta la TASI, sono analiticamente individuati come di seguito specificato:

1. pubblica sicurezza e vigilanza	Euro 11.450,00;
2. servizi cimiteriali	Euro 6.000,00;
3. servizi di manutenzione stradale, verde pubblico e dell'illuminazione pubblica	Euro 24.550,00
6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio 2018/2020, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 13 bis e 15, del D.L. n. 201/2011;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Virgili chiede se sia stata rinnovata la convenzione con l'Anas per la pulizia delle piazzole di sosta lungo la Transpolesana, il Sindaco risponde che non è stata rinnovata visto che l'Anas non versa il contributo a suo carico..

Il Consigliere Virgili dichiara che alle 6 del mattino del giorno in cui ha nevicato non c'erano mezzi di spazzamento neve.

Il Sindaco replica che quanto affermato dal Consigliere Virgili non è vero.

Il Consigliere Virgili contesta poi il fatto che su facebook consiglieri di maggioranza abbiano invitato i cittadini a spalare la neve.

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

UDITA l'illustrazione sull'argomento del Presidente;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti n. 10 (compreso il Sindaco)


Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 (Virgili - Guarise)

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama.





Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Tasso Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

Il sottoscritto Responsabile Area Amm.vo-Contabile, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'albo pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi
- Viene comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.
- La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.(art.134 comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000 n.267)

Dalla Residenza Comunale,

10 MAR, 2018

IL RESP.AREA AMM.VO-CONTABILE
F.to Roberta Cacciatori

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale

10 MAR, 2018

IL RESP.AREA AMM.VO-CONTABILE
Roberta Cacciatori

il sottoscritto Responsabile Area Amm.vo-Contabile, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 comma 3 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267).
- è immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs 267/200)

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESP.AREA AMM.VO-CONTABILE
F.to Roberta Cacciatori
